



CITTA' DI TREVISE

REGOLAMENTO

DEL CIMITERO E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 25.06.2024

Modificato con Deliberazione Commissariale (con poteri di Consiglio Comunale) n. 20
in data 22.05.2026

Indice sistematico

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 – Oggetto.....	6
Art. 2 – Competenze	6
Art. 3 – Responsabilità	6
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II – FERETRI.....	8
Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro.....	8
Art. 7 – Verifica e chiusura feretri	8
Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	8
Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri	9
Art. 10 – Piastrina di riconoscimento	9
CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI.....	10
Art. 11 – Criteri generali.....	10
Art. 12 – Esercizio del servizio di trasporti funebri	10
Art. 13 – Orario dei trasporti.....	10
Art. 14 – Norme generali per i trasporti	10
Art. 15 – Riti religiosi.....	11
Art. 16 – Trasferimento di salma senza funerale	11
Art. 17 – Morti portatori di radioattività	11
Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	11
Art. 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	12
Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero	12
Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti.....	12
Art. 22 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio.....	12
CAPO IV – DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA	13
Art. 23 – Principi generali dell'attività funebre.....	13
Art. 24 – Servizi e trattamenti funebri	13
Art. 25 – Usi funebri locali	14
Art. 26 – Rapporti con le comunità religiose	14
Art. 27 – Procedure inerenti il servizio funebre.....	14
Art. 28 – Determinazione della tariffa di trasporto funebre.....	14
Art. 29 – Trasporti funebri eseguiti dal Comune.....	15
Art. 30 – Esercizio dell'attività di impresa funebre.....	15
Art. 31 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	15
Art. 32 – Esercizio dell'attività d'impresa.....	16
Art. 33 – Regime del trattamento del personale dell'impresa	16
Art. 34 – Idoneità dei mezzi	16
Art. 35 – Reclami	16
TITOLO II – CIMITERI.....	17
CAPO I – CIMITERI	17
Art. 36 – Elenco cimiteri	17
Art. 37 – Disposizioni generali – Vigilanza	17
Art. 38 – Reparti speciali del cimitero.....	17
Art. 39 – Ammissione nel cimiero.....	18
Art. 40 – Ammissione nei reparti speciali	18
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	18
Art. 41 – Disposizioni generali.....	18

Art. 42 – Piano regolatore cimiteriale.....	19
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	19
Art. 43 – Inumazione	19
Art. 44 – Cippo	19
Art. 45 - Tumulazione.....	19
Art. 46 – Deposito provvisorio	20
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	20
Art. 47 – Esumazioni ordinarie	20
Art. 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	21
Art. 49 – Esumazione straordinaria.....	21
Art. 50 – Estumulazioni	21
Art. 51 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	22
Art. 52 – Raccolta delle ossa	22
Art. 53 – Oggetti da recuperare.....	22
Art. 54 – Disponibilità dei materiali	23
CAPO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	23
Art. 55 – Oggetto e finalità	23
Art. 56 – Crematorio	23
Art. 57 – Autorizzazione alla cremazione.....	23
Art. 58 – Urne cinerarie.....	24
Art. 59 – Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri	24
Art. 60 – Conservazione mediante sepoltura, tumulazione o dispersione nel cinerario comune	24
Art. 61 – Affidamento e dispersione delle ceneri	25
Art. 62 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	26
Art. 63 – Procedura per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri	27
Art. 64 – Luogo di dispersione delle ceneri.....	27
Art. 65 – Dispersione delle ceneri sul territorio del Parco Naturale Valle del Ticino.....	28
Art. 66 – Registri cimiteriali.....	28
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	29
Art. 67 – Orario	29
Art. 68 – Disciplina dell’ingresso	29
Art. 69 – Divieti speciali	30
Art. 70 – Riti funebri	30
Art. 71 – Fiori e piante ornamentali.....	30
Art. 72 – Materiali ornamentali	31
TITOLO III – CONCESSIONI	31
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	31
Art. 73 – Sepulture private.....	31
Art. 74 – Durata delle concessioni.....	32
Art. 75 – Modalità di concessione.....	33
Art. 76 – Uso delle sepolture private	33
Art. 77 – Manutenzione	34
Art. 78 – Costruzione dell’opera – Termini	34
CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE	34
Art. 79 – Divisione, subentri.....	34
Art. 80 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	35
Art. 81 – Rinuncia a concessione di area libera	35
Art. 82 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	36
Art. 83 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	36
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	37
Art. 84 – Revoca	37

Art. 85 – Decadenza	37
Art. 86 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	38
Art. 87 – Estinzione	38
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	38
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	38
Art. 88 – Accesso al cimitero.....	38
Art. 89 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	39
Art. 90 – Responsabilità	39
Art. 91 – Recinzione aree – Materiali di scavo.....	39
Art. 92 – Introduzione e deposito di materiali.....	40
Art. 93 – Orario di lavoro	40
Art. 94 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	40
Art. 95 – Vigilanza.....	40
Art. 96 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	40
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	41
CAPO I – DISPOSIZIONE VARIE	41
Art. 97 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	41
Art. 98 – Mappa (registro delle sepolture).....	41
Art. 99 – Annotazioni in mappa (registro delle sepolture)	41
Art. 100 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	42
Art. 101 – Schedario dei defunti	42
Art. 102 – Scadenzario delle concessioni	42
Art. 103 – Istituzione banca dati on-line e regolamentazione accesso.....	43
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	43
Art. 104 – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	43
Art. 105 – Cautele.....	43
Art. 106 – Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	43
Art. 107 – Norma transitoria	43

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate o rinvenute nel territorio comunale a causa di decesso sulla pubblica via per accidente;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che annualmente vengono deliberate dall'organo comunale competente.
4. Il trasporto funebre, l'inumazione in campo comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza.
5. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e si possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – FERETRI

Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e, cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29

del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8, comma 1., lettera a) e lettera e) sub I per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza.

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di

morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – Criteri generali

1. Gli orari, le modalità e gli eventuali percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco sulla base dei seguenti criteri:
 - a) differenziazione orari tra periodo estivo e periodo invernale;
 - b) determinazione delle fasce orarie giornaliere;
 - c) eventuali modifiche ai percorsi ordinari per cause di forza maggiore appositamente autorizzate con autonomo e distinto atto autorizzativo del Sindaco.
2. Per la disciplina dei cortei in casi di particolare rilevanza sociale, l'ordinanza del Sindaco sarà adottata di concerto con la Polizia Locale.

Art. 12 – Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 13 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco di cui al precedente art. 11, comma 1.
2. L'ora del funerale viene concordata:
 - a) in caso di rito religioso, tra l'impresa di onoranze funebri e l'Autorità religiosa;
 - b) in caso di rito civile, tra l'impresa di onoranze funebri e l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 14 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in

relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.

Art. 15 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 16 – Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 – Morti portatori di radioattività

1. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente

al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. Per i morti di malattie infettive- diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. medesimo. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato (D.P.R. n. 285/1990).

Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 58.

Art. 22 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi di un'area di sosta da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio di concerto con il Comando di Polizia Locale, autorizzata con ordinanza di cui al precedente art. 11.

CAPO IV – DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

Art. 23 – Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Art. 24 – Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto, e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) assistenza composizione della salma;
 - b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero;
 - e) noleggio accessori di base-catafalco, tavolino porta firme ecc. - ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) vestizione e toeletta funebre;
 - c) fornitura composizioni floreali;
 - d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 25 – Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. A tal fine si determina in tre operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per l'esecuzione del servizio di trasporto riferito a salme di persone di età superiore ai dieci anni.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.
4. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
5. L'auto funebre è tenuta all'esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura.

Art. 26 – Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 27 – Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sull'autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

Art. 28 – Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore un'equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salve le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari ad euro 50,00 (*rif. Del. C.C. n. 86 del 29.09.2003 ed eventuali s.m.i.*). Per i residenti in Trecate il diritto fisso viene esatto nella misura ridotta di euro 25,82 (*rif. Del. C.C. n. 33 del 19.06.2012 ed eventuali s.m.i.*). Il pagamento del diritto fisso si applica anche alle salme che, provenienti da altri Comuni, vengono trasportate al forno crematorio di Trecate per ivi essere cremate.

Art. 29 – Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Trecate è a carico del Comune nel caso di persona non abbiente, qualificata tale con riferimento ai criteri approvati dal competente organo comunale per determinare la soglia di indigenza, o per la quale non sia giunta alcuna richiesta all'Ufficio Servizi Cimiteriali nei termini previsti di permanenza nella camera mortuaria o ardente.

Art. 30 – Esercizio dell'attività di impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.lgs. 31.3.1998 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
2. Il Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.
3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.
4. Le imprese che intendono esercitare la propria attività nel Comune certificano all'Ufficio Servizi Cimiteriali i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
5. Dette imprese producono all'Ufficio Servizi Cimiteriali e mantengono aggiornate:
 - a) certificazione dettagliata circa la capacità tecnica (carri funebri in dotazione) e di risorse umane (personale alle proprie dipendenze) a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture.
6. Il Responsabile del Servizio valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto fosse insufficiente o non apparisse conforme a legge, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

Art. 31 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

Art. 32 – Esercizio dell'attività d'impresa

- 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
- 2. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture dell'impresa ammessa a lavorare nel cimitero.

Art. 33 – Regime del trattamento del personale dell'impresa

- 1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
- 2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche tramite scambi informativi con gli enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Art. 34 – Idoneità dei mezzi

- 1. Gli automezzi debbono possedere le caratteristiche previste dall'art. 20 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
- 2. Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e decoro.

Art. 35 – Reclami

- 1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali accoglie i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo

svolgimento dell'attività funebre.

2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Responsabile del Servizio provvede a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricezione.
3. Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 36 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero sito nel territorio.

Art. 37 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D. P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 38 – Reparti speciali del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata

dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 39 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:
 - delle persone decedute nel territorio del Comune di Trecate, anche se non residenti;
 - delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Trecate, al momento della morte, la propria residenza;
 - indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero di Trecate, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - di persone che per motivi di salute hanno dovuto spostare la residenza dal Comune di Trecate al Comune in cui ha sede l'Istituto di cura dove sono poi decedute: in questo caso verranno considerate equiparate ai residenti a tutti gli effetti.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 40 – Ammissione nei reparti speciali

1. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 38, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 41 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 42.

Art. 42 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale, strumento atto a regolare l'utilizzo e la destinazione d'uso del perimetro interno e di tutta l'area cimiteriale.
2. Il Comune provvede, qualora ne ricorra il caso, alla revisione del Piano Regolatore Cimiteriale tenendo conto delle possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e delle conseguenti necessità di risposta ai fabbisogni, con le stesse procedure adottate in sede di prima approvazione del Piano medesimo.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 43 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 44 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salva diversa soluzione richiesta dai privati a norma del successivo 3° comma del presente articolo, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da lastra di serizzo lucido con spessore cm. 3 e dimensione cm. 40 x 30 e riportante un numero progressivo che verrà assegnato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, lapidale di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.
4. Ai sensi del precedente comma, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del cippo fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
6. Nel campo comune è tassativamente vietato effettuare piantumazioni di qualsiasi essenza arborea, l'apposizione di prato sintetico e di materiali atti a delimitare la singola fossa (es.: autobloccanti).

Art. 45 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia

l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285

Art. 46 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
5. Qualora il comune non avesse disponibilità di loculi il deposito provvisorio potrà essere consentito in tombe private o in loculi/cellette ossario individuali già in concessione, previa autorizzazione del concessionario ed a titolo gratuito.
6. Il deposito provvisorio è soggetto ad autorizzazione amministrativa.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni

locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio, agosto e settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 49 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura della stessa o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Art. 50 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocamento di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 51 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 52 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Le cassetine di zinco contenenti i resti mortali possono essere collocate anche in loculi o cellette già occupate, se sufficientemente capienti.

Art. 53 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di

miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 54 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiale e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate in luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 55 – Oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03, la Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 e s.m.i. e Circ. MS n. 10/98.

Art. 56 – Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'apposito impianto sito nel Cimitero o, in difetto, dell'impianto funzionale più vicino.
2. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.

Art. 57 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nelle norme vigenti.

2. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che dimostrino valida legittimazione civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
3. Per la cremazione di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge n. 218/1995, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, l'interpello con eventuale rilascio di specifica autorizzazione della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

Art. 58 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 59 – Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:
 - alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o dispersione nel Cinerario Comune, così come previsto nel successivo art. 60;
 - all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 61.
2. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 60 – Conservazione mediante sepoltura, tumulazione o dispersione nel cinerario comune

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:
 - tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette - loculi – tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
 - tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.
2. Le urne possono essere tumulate in celletta, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza ed anche se sia già presente nello stesso loculo un feretro e/o altra urna. Le

dimensioni delle nicchie cinerarie sono di cm 50x50x50. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente le dimensioni massime di cm 40x40x40. Tale contenitore deve inoltre essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni di cm. 50 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato. Il servizio inumazione ceneri viene effettuato a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'organo competente.

3. Nel cimitero del Comune sono individuati quali cinerari comuni:

- il l'ossario comune per la conservazione delle ceneri e dei resti mortali da esumazione non reclamate da nessuno o per volontà dei congiunti;
- il laghetto presente nel VI campo del Cimitero (campo di cremazione) per la dispersione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri.

Qui, vengono disperse le ceneri:

- per espressa volontà del defunto;
- quando, in assenza di familiari o comunque di aventi titolo. il defunto non abbia lasciato disposizioni in merito alla collocazione delle proprie ceneri;
- quando, in assenza di familiari o comunque aventi titolo, il defunto versi in situazione di indigenza;
- quando, in presenza di familiari o comunque aventi titolo, gli stessi non provvedano alla collocazione delle ceneri, anche dopo ripetuti solleciti inviati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali e, comunque, entro il termine temporale di due anni dalla cremazione.

Art. 61 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 Legge R.P. N. 20/2007.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall' art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
4. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Trecate, ma in territorio

Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avverrà la custodia.

5. I soggetti di cui al comma 3 presentano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
 - l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
8. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, viene richiamato l'art. 60, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 62 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge Regione Piemonte.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal

parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 10 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel Cimitero Comunale. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale. Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i dieci i giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale.

4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Trecate anche tramite il gestore del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Trecate ma in territorio Regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avviene la dispersione.

Art. 63 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 legge Regionale N. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
 - i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
 - i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove;
 - il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile;
 - la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima.
 - l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'Autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Art. 64 – Luogo di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi;
 - e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non e' soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

Art. 65 – Dispersione delle ceneri sul territorio del Parco Naturale Valle del Ticino

1. La dispersione in natura delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è consentita nei seguenti luoghi:
- a) nel fiume Ticino nei tratti liberi da natanti e manufatti. Durante la stagione balneare (giugno – settembre) le ceneri potranno essere disperse solo dall'alba alle ore 7,30;
 - b) in altri corsi d'acqua nella Valle del Ticino previo parere favorevole dell'Ente Parco competente;
 - c) in aree naturali del territorio del Parco Naturale Valle del Ticino, a distanza di almeno duecento metri da ogni insediamento abitativo, dagli edifici, dai manufatti, dalle aree attrezzate, dai parcheggi e a distanza di almeno cento metri dai corsi d'acqua, dalle lanche, dalle strade e dalle piste ciclabili.
2. Durante la dispersione in natura si dovranno evitare interferenze con altre persone presenti sul territorio del Parco Naturale Valle del Ticino (pescatori, fruitori, agricoltori ecc.).

Art. 66 – Registri cimiteriali

1. L'Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il

luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri, del defunto ed il luogo di conservazione e le eventuali, successive variazioni.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 67 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, almeno 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 68 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute, il Responsabile del Servizio può autorizzare, con apposito atto, la visita di tombe di familiari a mezzo di veicoli. Il motivo di salute è attestato mediante una certificazione medica. A partire dal compimento dell'80° anno di età, il permesso è concesso in virtù dell'età.
4. E' consentito l'ingresso nel cimitero urbano, anche con autovettura, alla Polizia Locale ogni qualvolta si rendesse necessaria la sua presenza a seguito di controlli e/o segnalazioni.
5. Dal 70° anno di età è consentito l'accesso in bicicletta; il permesso è concesso in virtù dell'età.

In ogni caso è comunque necessario acquisire il preventivo permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio.

I giorni in cui è consentito l'accesso al Cimitero con veicoli ai titolari del permesso sopra citato sono stabiliti mediante ordinanza del Sindaco.

Eventuali altre richieste in occasione del verificarsi di circostanze eccezionali saranno valutate di volta in volta.

6. Il Comune non è responsabile per danni arrecati a persone o a cose derivanti dall'uso della bicicletta, salvo che il danno sia da ricondurre a cattiva manutenzione del manto stradale dell'area cimiteriale.

Art. 69 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti);
 - h) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino all'esumazione ed all'estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) esporre sulle lastre dei loculi manufatti non autorizzati o comunque non conformi a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 28.08.2008, integrativa a quanto già previsto nella deliberazione di G.C. n. 23 del 10.02.2004, ed eventuali loro successive modifiche ed integrazioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporterà l'irrogazione delle relative sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti ed ordinanze comunali.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
4. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 70 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 71 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantumati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione/smaltimento.
2. Presso le tombe perimetrali, i tumuli delle inumazioni, gli spazi comuni dei reparti loculi ed i portici, non è consentito tenere depositati annaffiatoi, scope, palette o altre attrezzature a servizio della manutenzione delle piante ornamentali. Gli stessi saranno rimossi dal personale addetto ai servizi cimiteriali e ricoverati in apposito locale per il loro recupero da parte dei proprietari.
3. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 72 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 54 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 73 – Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 42, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

- b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
 6. Su istanza motivata dell'interessato e previa verifica istruttoria da parte dell'Ufficio Assistenza del Comune è consentito il pagamento rateale del canone di concessione secondo il piano di rateizzazione proposto dall'istante. Sulla base delle soprascritte valutazioni la rateizzazione è autorizzata con determinazione del Responsabile del Servizio.
 7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
 9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la persona o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore, concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 74 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo alle condizioni che saranno allora vigenti.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (lett. a) comma 2.)

dalla stipulazione del relativo contratto con il Comune, mentre per gli ossarietti, le nicchie/mensole cinerarie, i loculi o comunque per le sepolture private individuali (lett. b) e c), comma 2.) dalla tumulazione delle salma o dei resti mortali.

Art. 75 – Modalità di concessione

1. L'assegnazione della sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a), dell'art. 73 (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.) avviene al verificarsi dell'evento, purchè ricorrano le condizioni previste dall'art 39 e vi siano manufatti disponibili.
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b), dell'art. 73, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il Comune richiede agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 76 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 74, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, resa nelle forme di legge, da presentare all'Ufficio Servizi cimiteriali, che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. In caso di decesso del concessionario, l'autorizzazione sarà data dal familiare avente titolo, previa variazione di intestazione della concessione da compilarsi presso l'ufficio Servizi cimiteriali. La variazione di intestazione non modifica il contratto di concessione, ma individua tra gli aventi diritto il referente della concessione. Il concessionario può permettere, con dichiarazione scritta, la sepoltura di persone non parenti, ma legate da vincoli affettivi. Si osserva la medesima procedura di cui al precedente periodo.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Analoga procedura sarà seguita per l'eventuale condizione di particolare benemerita nei

confronti dei concessionari, che va comprovata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge dal fondatore del sepolcro o familiare avente titolo e depositata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 77 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per tutto quanto a loro dato in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, in caso di manutenzioni straordinarie che necessitano di lavorazioni diffuse sul manufatto da realizzarsi contestualmente (es. manti di copertura, ecc.), il Comune interviene previa quantificazione e calcolo del riparto di spesa da porre in carico ai Concessionari. I Concessionari sono tenuti a corrispondere, anche in ragione del numero dei posti in concessione, la quota parte loro spettante, pena la decadenza della concessione. In caso di inottemperanza da parte dei Concessionari o loro aventi titolo, il Comune procederà con la riscossione coattiva degli importi dovuti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 78 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 73 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 89 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini indicati dalla normativa vigente di cui al DPR n. 380/2001 e s.m.i.

CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 79 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da ciascuno di essi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizio Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 76 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 76, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 80 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/30 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 81 – Rinuncia a concessione di area libera

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 82 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 73 salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 83 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 73, a condizione che siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale competente.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si

applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 82.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 84 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R.10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 85 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 75, comma 2.;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 78 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 77;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 86 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 87 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 74 ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 88 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione temporanea del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione temporanea da rilasciarsi a imprenditori è subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa obbligatoria da parte dei medesimi a copertura di responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o a persone durante l'esecuzione dei lavori e di una cauzione, di valore pari a Euro 250,00, da versarsi presso la Tesoreria comunale o tramite bonifico. Tale cauzione verrà restituita al termine dei lavori, esclusivamente previa

esecuzione di sopralluogo attestante il corretto ed ordinato rilascio dei luoghi di intervento.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio tecnico competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, conformandosi, nel rapportarsi con i dipendenti comunali, a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trecate.

Art. 89 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono subordinati al rilascio del permesso a costruire.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa con possibilità di autorizzare altri loculi subordinatamente ad esigenze tecniche.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente previsto dalle norme nazionali in materia di polizia mortuaria.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 90 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 91 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa

deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. Al termine dei lavori l'impresa ha l'obbligo di conservazione dei formulari attestanti l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 92 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 93 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con gli orari di apertura del Cimitero.
2. E' vietato lavorare nel pomeriggio del sabato, nella giornata di domenica e nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio Servizi Cimiteriali e dall'Ufficio Tecnico competente.

Art. 94 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 95 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.
2. A lavori ultimati, il progettista ed il concessionario committente dovranno presentare l'autocertificazione SCA (segnalazione certificata di agibilità).

Art. 96 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONE VARIE

Art. 97 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 98 – Mappa (registro delle sepolture)

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 99 – Annotazioni in mappa (registro delle sepolture)

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; (opzionale)
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 100 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 101 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 100, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 98.

Art. 102 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per recinto, delle concessioni in scadenza.

Art. 103 – Istituzione banca dati on-line e regolamentazione accesso

1. E' istituita la banca dati on-line di ricerca dei defunti, le cui specifiche tecniche di accessibilità vengono stabilite dalla Giunta Comunale in conformità al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) ed alle istruzioni del Garante per la Privacy.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Con riferimento ai divieti speciali di cui all'art. 69, gli interessati avranno n. 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento per regolarizzare e rimuovere le situazioni oggetto di divieto; in caso ciò non avvenisse, si procederà ai sensi del medesimo art. 69, comma 2 (sanzioni).
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, fatti salvi ogni relativo provvedimento adottato durante la vigenza del precedente medesimo regolamento.

Art. 105 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi busti, o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 106 – Sepulture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 107 – Norma transitoria

1. Le concessioni di ossarietti, nicchie/mensole cinerarie individuali, loculi o comunque sepolture private individuali, già rilasciate dal Comune per una durata di anni 30 dalla data

di emissione del documento contabile del Comune o dalla data di stipulazione del relativo contratto, si intendono tutte rilasciate per 30 anni decorrenti dalla data della tumulazione, salvo rinnovo.